

VITA E PENSIERO
Università

a cura di

LUCIANO EUSEBI

UNA GIUSTIZIA DIVERSA

IL MODELLO RIPARATIVO E LA QUESTIONE PENALE



VITA E PENSIERO

RICERCHE
DIRITTO

La pubblicazione di questo volume ha ricevuto il contributo finanziario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore sulla base di una valutazione dei risultati della ricerca in esso espressa (D.3.1.).

www.vitaepensiero.it

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail: autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org

© 2015 Vita e Pensiero - Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano
ISBN 978-88-343-2906-1

ANTONIO IACCARINO

Il diritto penale canonico come sistema di giustizia riparativa

I. Il diritto canonico vanta un legame inscindibile con la persona, nella sua duplice dimensione reale e trascendente, costantemente inserita in una dialettica relazionale con Dio e attraverso Dio con ogni uomo. Questa peculiarità attraversa tutta la storia della Chiesa e delle sue istituzioni, permeandone il patrimonio della tradizione, dal Primo Testamento che in Cristo trova il proprio compimento¹, per poi svilupparsi nell'insegnamento dei Padri, fino al magistero dei papi e alla riflessione teologica.

Ogni approccio al diritto della Chiesa non può prescindere da un doppio riferimento paradigmatico all'ambito teologico, perché proprio della fede cristiana, e contestualmente a quello giuridico, perché radicato nel reale dell'esperienza relazionale tra le persone, e nello specifico tra i fedeli. La dimensione teologica e la dimensione giuridica, unite dalla sintesi ecclesiologica maturata negli scritti del Concilio Vaticano II e del successivo magistero pontificio, permettono una lettura ampia dei canoni del Codice di Diritto Canonico e l'individuazione, oltre al fatto giuridico e alla lettera della norma, anche del contesto entro il quale l'azione si sviluppa e della qualità della narrazione di fondo che permette di articolare l'unica risposta possibile e certa a ogni istanza di giustizia.

Il diritto, inteso nella sua caratterizzazione normativa, incontra la giustizia, quale dimensione relazionale di riconoscimento della persona e del suo valore, all'interno dello spazio sociale e comunicativo dell'esperienza umana; esso arricchisce la struttura classica e tendenzialmente rigida di un ordinamento giuridico normativamente articolato, attraverso una proposta antropologicamente fondata. La giustizia ricercata nel diritto canonico è di tipo relazionale, perché rimanda all'instaurarsi sempre nuovo di relazioni personali e dialo-

¹ Cfr. Mt 5, 17; L. EUSEBI, *Cristianesimo e retribuzione penale*, in L. EUSEBI (a cura di), *La funzione della pena. Il commiato da Kant a Hegel*, Giuffrè, Milano 1989, pp. 173-213.

gico, perché pone la persona al centro del suo strutturarsi plurale, l'unico in grado di poter descrivere la verità, unica nella sua esistenza, molteplice nella sua interpretazione.

Un pensiero giuridico chiuso al dialogo e alla relazione si fa strumento di un potere tracotante che afferma una verità singolare e ideologica. Per queste ragioni, la giustizia affermata nel diritto canonico non è mai una giustizia autoritativa incentrata sul comando o, in alternativa, una giustizia di simmetria, ponderata sulla proporzione tra le parti e la *res*; ma al contrario, essa è una giustizia che instaura relazioni e chiede riconoscimento dell'altro e partecipazione, non contraccambio (*malum pro malum*). È in questo senso che l'ordinamento canonico intende valorizzare la certezza del diritto e allo stesso tempo essere sempre pronto a 'rendere giustizia', salvaguardando un sano formalismo e, contemporaneamente, il bene della persona, libera, razionale e dialogicamente inserita in una dinamica partecipativa di tipo relazionale sempre nuova. Come ha avuto occasione di affermare Giuseppe Capograssi: «Questo ordinamento è una continua formazione di ordine: non è mai una statica organizzazione dell'esistente, ma un'incessante dinamica trasformazione dell'esistente, perché lo ordina e lo organizza nella realtà vivente della società perfetta in Cristo»².

Alla luce di tali premesse, il diritto canonico e il diritto penale canonico si impongono quali strutture di libertà per la persona e di comunicazione dialogica per la conversione e la piena ricerca della verità, «mezzo efficaci perché la Chiesa possa perfezionarsi, secondo lo spirito del Vaticano II, e si trovi in condizioni sempre migliori per realizzare la sua missione di salvezza in questo mondo»³.

II. La normativa canonica è tutta centrata sulla visione dialogico-relazionale della persona e quindi, della giustizia, proiettandosi a sua volta verso l'orizzonte lungo della rivelazione cristiana e della storia della salvezza. Esperienza paradigmatica di questa articolazione dialogico-relazionale è l'evento gratuito di libertà della rivelazione di Dio in Gesù Cristo, attraverso il quale la sofferenza e la morte esprimono amore e dono di sé. All'interno di tale prospettiva, la realtà del male come peccato e, contemporaneamente, come suo

² G. CAPOGRASSI, *Considerazioni conclusive*, in F.L. DE OÑATE, *La certezza del diritto*, Giuffrè, Milano 1968, p. 261.

³ GIOVANNI PAOLO II, *Costituzione Apostolica Sacrae disciplinae leges*, 25.1.1983, in AAS, 75 (1983), II, p. XIII.

frutto, non può che essere intesa come negazione della relazione in quanto amore⁴.

Nella resurrezione il male è vinto in ogni tempo, ma ugualmente, nella realtà del tempo, questo evento di amore può essere liberamente rifiutato. Il rifiuto contingente dell'amore non blocca il tempo dell'evento pasquale, rendendo a sua volta contingente anche la redenzione; al contrario, eternità e storia non si oppongono in antitesi, ma appartengono entrambe al tempo nuovo del regno di Dio, al tempo compiuto che, nel chiamare alla conversione, afferma già la redenzione in atto: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo»⁵. Questa premessa è importante per il diritto canonico e ancora di più per il diritto penale canonico, dal momento che essa inquadra la percezione che la Chiesa ha del male e la risposta che al male occorre dare. Sulla stessa riga della narrazione teologica del male, anche l'ambito giuridico della riflessione ecclesiale non assume la continuità del tempo come paradigma della storia, il che significherebbe rimanere entro meri schemi normativi di tipo storicistico che catalogano e condannano il male, giuridicamente inteso, attraverso la sola corresponsione di una sanzione da infliggere al reo.

Scrivono san Paolo nella *Lettera ai Romani*: «Io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io trovo dunque in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me»⁶. Secondo la tradizione cristiana, con il peccato sono entrati nel mondo la morte e ogni aspetto del male. Di fronte all'inevitabilità del male e alla sua forza che nell'affascinare imprigiona e ingabbia, dunque, l'apostolo Paolo riconosce nel peccato l'artefice di una profonda lacerazione nell'uomo, tra l'intelletto della coscienza e la volontà dell'azione, tanto che la persona compie il male che non vorrebbe, restando impotente di fronte al bene che aspira realizzare⁷. Nell'apparente immobilità della situazione storica che vede il male ripetersi a se stesso, ponendosi a modello della propria

⁴ Cfr. P. CODA, *Il logos e il nulla. Trinità religioni mistica*, Città Nuova, Roma 2003, pp. 550-551.

⁵ *Mc* 1, 15.

⁶ *Rm* 7, 19-21.

⁷ Cfr. P. CODA, «Male/peccato», in P. CODA - G. FILORAMO, *Dizionario del Cristianesimo*, II, Utet, Torino 2006, pp. 644-645.

immagine, Paolo cambia prospettiva e pur riconoscendo l'immanenza del male, lo colloca nella dimensione positiva del sacrificio pasquale e della sua gratuità⁸: «Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché, quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati; quelli che ha chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li ha anche glorificati»⁹.

Dopo la promessa fatta da JHWH a Israele e la storia dell'alleanza, il tempo escatologico è maturo perché Dio possa irrompere definitivamente nella storia. Dio instaura il suo regno che si attua nella storia in modo pieno e definitivo, ma che, allo stesso tempo, è indirizzato a superare il confine della storia stessa e a durare per sempre. L'avvento del regno di Dio segna la vittoria definitiva sul male, dal momento che Dio ha fatto buone tutte le cose ed è capace di trarre il bene anche dal male, dando sempre all'uomo la possibilità di ravvedersi dalla propria condotta negativa. Se nel Primo Testamento la strutturazione del tempo si va progressivamente definendo verso interventi puntuali di JHWH nella storia del popolo d'Israele, con il Nuovo Testamento e l'evento di Gesù Cristo, il simbolo cede definitivamente il passo alla realtà e la presenza di Dio nel mondo è «voluta e garantita dalla libera risposta dell'uomo, anzi, degli uomini nel loro reciproco rapportarsi tra loro e con Dio. [...] Essi, assumendo nelle loro relazioni e nell'agire del mondo la dinamica di presenza instaurata da Gesù Cristo nella sua morte e risurrezione, sono chiamati in Lui a strutturare lo spazio e il tempo, *ogni* spazio e *ogni* tempo, come luoghi e momenti dell'avvento di Dio»¹⁰.

La rivelazione di Dio in Gesù non sovrintende, infatti, alla restaurazione di un ordine precedentemente dato e poi alterato dalla contaminazione del male inteso come peccato; al contrario, nella storia della salvezza è inscritto il disegno salvifico che ricostruisce l'unità degli uomini al-di-dentro dell'esperienza trinitaria, al-di-là di ogni condizionamento autoreferenziale. Ogni esperienza, ormai ricondotta al bene, si ritrova, in Cristo, nell'unità con tutte le altre: facendosi carico

⁸ Cfr. L. EUSEBI, *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica*, La Scuola, Brescia 2014, p. 70.

⁹ Rm 8, 28-30.

¹⁰ CODA, *Il logos e il nulla. Trinità religioni mistica*, p. 530.

della storia di peccato e di sofferenza dell'uomo, l'evento cristologico amplifica la relazionalità dell'amore. Con le parole del teologo Klaus Hemmerle, «l'uomo vive la propria vita e comprende il proprio mondo non più a partire da se stesso, ma a partire da un Altro che gli si sottrae. L'asse intorno a cui ruota la vita non sono più le problematiche o le capacità umane, bensì la comparsa di questo Altro, la sua irruzione, la sua chiamata, la sua epifania, il suo messaggio, la sua Rivelazione di sé»¹¹.

Il male è di fronte al bene¹², ma esso non ha una sostanza sua propria e si manifesta come distacco dall'unicità della verità di Dio, nella frantumazione delle singolarità dell'uomo. In tale prospettiva, la realtà del male è intesa come negazione della relazione, come separazione dell'uomo da Dio e degli uomini tra di loro. Agostino d'Ippona offre la caratura di questo ragionamento quando afferma che il male «non è ciò verso cui si cade, ma riguarda l'atto del cadere»¹³; pertanto, il male esiste come opposizione al bene, come chiusura e isolamento. Anche per Tommaso d'Aquino il male è lontananza dal bene, tanto che non può esistere un sommo male, principio di tutti i mali¹⁴. Per l'aquinato il peccato è, infatti, un atto volontario, *dictum vel factum vel concupitum*, che è negativo in quanto contrario alla ragione umana e alla legge eterna «*quae est quasi ratio Dei*»¹⁵. Ne consegue che se da un verso la causa del peccato è nella volontà, nell'intenzione, allora tutti gli atti esteriori, quando cattivi, risiedono nella definizione di peccato¹⁶.

III. In tale prospettiva, al male si contrappone l'esercizio della giustizia, vale a dire un evento sempre nuovo e libero di relazione da mettere in atto, sul modello del regno di Dio che inaugura una relazionalità nuova che coinvolge Dio e gli uomini e gli uomini tra di loro. Certamente, il diritto penale canonico attiene all'ambito delle relazioni umane lacerate, all'esperienza paralizzante del noi diviso che diventa *io-contro*; ugualmente, esso privilegia le azioni che evol-

¹¹ K. HEMMERLE, *Tesi di ontologia trinitaria*, trad. it., Città Nuova, Roma 1996, p. 40.

¹² Cfr. *Sir* 33, 14.

¹³ AGOSTINO D'IPPONA, *De civitate Dei*, XII, 8; cfr. G. MORRA - C. CHIURCO, «Male», in FONDAZIONE CENTRO STUDI FILOSOFICI DI GALLARATE (a cura di), *Enciclopedia filosofica*, vol. 10, Milano 2006, p. 6941.

¹⁴ Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Summa contra Gentiles*, III, 4-5; *Summa Theologiae*, I, qq.48-49.

¹⁵ Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q.71, a.6.

¹⁶ Cfr. *ibi*, I-II, q.71, a.6., ad.2.

vono in dinamismi, non occupa spazi di sicurezza e potere, ma offre la possibilità a ciascuno di essere pienamente inserito in un percorso di bene, di conversione, capace di ristabilire sempre un rapporto dialogico e comunitario tra i fedeli. Non a caso, l'intero impianto del diritto della Chiesa appella ciascun fedele sempre al plurale con il termine di *christifideles*, collocandolo nella dimensione sua propria della comunità ecclesiale, strutturata secondo il doppio principio della libera adesione ai vincoli della fede e della missione. Per la peculiare natura di molti delitti riconosciuti dal Codice, la maggior parte delle pene canoniche è conseguenza dell'azione negativa dei chierici e il termine vittima può essere genericamente inteso nell'ottica ecclesiale di comunità ferita dal male e, solo in parte, di singola persona soccombente.

Sebbene ogni discorso sulla sanzione richiami un particolare rigore e una decisiva urgenza affinché il male singolare non rimanga senza risposta comunitaria, allo stesso tempo il maggior realismo che sembra richiedere un'azione penale non può significare una sempre più marcata sfiducia nei confronti del reo. Al contrario, anche il reo è sempre pienamente inserito nella dinamica comunitaria del noi-ecclesiale, immagine del noi-trinitario. È per questa ragione che nel diritto canonico personalità e socialità, nonché società e ordinamento, coincidono, tanto che nell'unicità dell'evento della salvezza ciascuna persona partecipa, intera, alla vita della società, la quale è a sua volta espressione concreta dell'articolarsi dinamico della norma suprema quale ordinazione della società in Cristo. Persino la mediazione dialogica che nasce dal confronto tra il reo e la vittima, intesa soprattutto come comunità, non ha lo sguardo unicamente rivolto al passato, ma si proietta principalmente nel futuro perché, nella comune ricerca della verità, possa realizzarsi una conversione di vita attraverso un percorso di tipo penitenziale, una progressiva riparazione e una costruttiva risposta al male. Come ha scritto Paul Ricoeur, «a questo punto dovrebbe essere la coppia composta dalla vittima e dal suo offensore a passare nuovamente in primo piano nella prospettiva di un ripristino e di una ricostruzione del vincolo sociale, piuttosto che in quella di una repressione a catena del crimine»¹⁷.

Nel diritto canonico il delitto si configura tradizionalmente come un'azione antiecclesiale, contraria ai valori fondamentali della vita

¹⁷ P. RICOEUR, *La giustizia dello Stato e l'etica della vittima*, «Vita e Pensiero», 88 (2005), 2, p. 64.

cristiana e che attenta in maniera grave all'ordine della vita della comunità¹⁸. Da qui, l'individuazione di pene medicinali e pene espiatorie: le prime si distinguono in scomunica, interdetto o sospensione; le seconde riguardano principalmente la privazione della potestà o di un ufficio ecclesiastico, la proibizione o l'ingiunzione a dimorare in un determinato luogo e la dimissione dallo stato clericale. In entrambi i casi, va considerata la generale finalità di aiutare il reo verso un cammino di conversione e di riconciliazione, laddove la pena è solo l'inizio di questo percorso. A maggior riprova di tale impostazione, il diritto canonico non ha il potere di intervenire coattivamente sul comportamento dei fedeli, salvo nel caso della privazione di un ufficio o dell'obbligo di dimora.

Nel quadro della più ampia ecclesiologia conciliare che guarda al bene del singolo fedele in quanto inserito nel contesto più ampio della vita ecclesiale, la risposta al male non può che essere di natura restaurativa, vissuta sul doppio binario della conversione e della riconciliazione, orientata a un agire processuale teso alla progressiva riaffermazione della relazione interrotta che va restaurata con se stesso attraverso un percorso penitenziale e con l'altro-comunità, e non solo finalizzata all'applicazione di una sanzione che, punendo, produca sofferenza per il male commesso. Nella prospettiva neotestamentaria, infatti, «la giustizia di Dio si esprime attraverso l'amore portato fino alla croce e, in tal modo, non attraverso la retribuzione, ma attraverso la presa in carico – che chiama a conversione offrendo perdono – da parte di Dio stesso della colpa»¹⁹.

Il paradigma retributivo si distingue, al contrario, per il carattere progressivo e continuativo di risposta al male commesso in termini di reciprocità rispetto al fatto e implica un far soffrire secondo giustizia²⁰ per umiliare una volontà tracotante: «Punire implica far soffrire. Ma la sofferenza che è il portato della pena non è una qualificazione estrinseca, un accessorio (per così dire) della pena stessa, che possa all'occorrenza (come molti s'illudono) esser tolto via dalla pena. La sofferenza è inerente alla pena, poiché la pena non ha altro fine che

¹⁸ Cfr. A. MARZOA, *Comentario al can. 1321*, in A. MARZOA - J. MIRAS - R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (CUR.), *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, Pamplona 1996, p. 294; R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Il Mulino, Bologna 2001, p. 132.

¹⁹ L. EUSEBI, *L'antitesi religiosa alla giustizia intesa come reciprocità. Considerazioni di sintesi*, «Humanitas», 2004, p. 367.

²⁰ Cfr. V. MATHIEU, *Perché punire. Il collasso della giustizia penale*, Liberlibri, Macerata 2007.

quello di umiliare una volontà tracotante»²¹. In questo contesto il bene perde la sua autonomia e si trova posto in antitesi a un essere del male ben concreto, dotato di una sua autonoma determinazione, che «ha la pretesa dell'essere e ne dà l'illusione»²².

Occorre però chiedersi non solo se agire in modo simmetrico al delitto risulti costruttivo²³, bensì anche se risulti adeguato alle aspirazioni e conforme ai presupposti dell'intero ordinamento canonico. Il diritto della Chiesa affida all'azione penale il delicato compito di riconquistare alla persona la libertà dal male per riattuarla in scelte nuove di bene; il male non si esaurisce, infatti, nel tempo storico o nelle condotte qualificate come delitto e nell'azione del punire, ma riguarda la dimensione relazionale più intera della comunità ecclesiale.

La ricerca della giusta risposta al delitto interessa la scelta dei fini e dei modi che devono caratterizzare tale risposta. Riguardo ai fini, la conversione e la riconciliazione possono essere senza dubbio considerati i due principali obiettivi dell'azione penale canonica e l'imposizione di una sanzione trova giustificazione in relazione a queste due irrinunciabili finalità. Per quanto concerne i modi, sono imprescindibili la ricerca di modalità sanzionatorie che non ledano la dignità della persona, ma al contrario la valorizzino nell'impossibilità di assimilare la persona del delinquente alla sua colpa²⁴, cioè dando personificazione autonoma al male e creando 'mostri'. Come sottolinea Luciano Eusebi, occorre evitare che «proprio il riferimento al principio di colpevolezza finisca paradossalmente per avallare – una volta sancita l'impossibilità di pervenire all'esclusione della medesima – un intervento sanzionatorio indifferente, essendo costruito sulla retribuzione del fatto colpevole, alle esigenze personali dell'autore di reato (che nell'ottica tradizionale è ridotto a portatore, attraverso il suo corpo, della pena espressiva del livello di gravità dell'illecito a lui rimproverabile)»²⁵.

Proprio in relazione al concreto intervento sanzionatorio esperito nella dinamica del dialogo, quasi si volesse paradossalmente parlare

²¹ F. D'AGOSTINO, *La sanzione nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino 1993, p. 121.

²² S. WEIL, *L'ombra e la grazia*, trad. it., Editore Ancora, Milano 2004, p. 39.

²³ Cfr. EUSEBI, *La Chiesa e il problema della pena*, p. 13.

²⁴ Cfr. M. RIONDINO, *La 'mediazione' come decisione condivisa*, «Apollinaris», 84 (2011), p. 628.

²⁵ L. EUSEBI, *Profili della finalità conciliativa nel diritto penale*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. 2, Giuffrè, Milano 2006, pp. 1121-1122.

dell'espiazione nel dialogo²⁶, il diritto penale canonico conosce tre peculiarità, le quali dimostrano in concreto la sua adesione ai parametri della giustizia riparativa. In primo luogo, la non obbligatorietà dell'azione penale, da esercitare se attraverso altri strumenti non è stato possibile riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia e conseguire l'emendamento del reo, secondo il canone 1341. Un secondo aspetto riguarda il considerare la sanzione come l'*extrema ratio* alla quale ricorrere, preferendo alternative di reazione al delitto, le quali consentano di favorire la responsabilizzazione del reo nella sua capacità di rivedere la propria condotta e, contemporaneamente, permettano alla vittima-comunità di considerare la pena non una mera privazione, ma un progetto di bene²⁷. Ancora, occorre considerare le misure che operano nel foro interno, come la sospensione degli effetti della pena o la remissione di essa in casi urgenti o di pericolo di morte²⁸. Altri elementi che testimoniano l'importanza della persona e della relazionalità all'interno del sistema penale canonico sono l'ammonizione del sospettato grave di aver commesso un delitto (canoni 1339 e 1347) e la correzione fraterna previa all'avvio della procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene²⁹. Infine, proprio in relazione a una pena concreta, qual è la scomunica, massima sanzione prevista dall'ordinamento canonico, il cui principale effetto è quello di prendere atto della rottura della comunione di fede, appare evidente la mancanza di finalità retributiva, dal momento che non può essere negata la remissione di tale sanzione a chi abbia receduto dalla ostinazione del suo comportamento, manifestando una volontà di conversione.

Il diritto canonico non può che adottare dunque il sistema conciliativo e rinuncia ad affermare il disvalore della condotta criminosa in relazione all'entità della pena come simmetria e alla sua dimensione afflittiva. La pena è certamente la reazione di un ordinamento giuridico a un delitto³⁰, ma per il diritto canonico è principalmente

²⁶ Cfr. E. WIESNET, *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto fra cristianesimo e pena*, trad. it., Giuffrè, Milano 1987, p. 124.

²⁷ Cfr. M. RIONDINO, *Giustizia riparativa e mediazione nel diritto penale canonico*, Città del Vaticano 2011, pp. 22-23.

²⁸ Cfr. RIONDINO, *La 'mediazione' come decisione condivisa*, p. 623; M. VENTURA, *Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1996, pp. 77-79.

²⁹ Cfr. EUSEBI, *La Chiesa e il problema della pena*, p. 168.

³⁰ Cfr. A. MARZOJA, *Comentario al can. 1312*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, p. 255; BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, p. 45.

l'occasione, attraverso un rapporto processuale aperto al dialogo e alla mediazione fra i soggetti coinvolti³¹ (il reo, la vittima e la comunità), per prendere atto dell'esistenza di una frattura, dell'interruzione di una relazione, e adoperarsi per ristabilire un rapporto corresponsabile che eviti la radicalizzazione del conflitto, offrendo così un contributo all'azione pastorale della Chiesa finalizzata alla *salus animarum* (canone 1752).

IV. Il forte legame tra teologia e diritto che caratterizza il diritto canonico non deve essere motivo di fraintendimento riguardo la natura prettamente giuridica dell'ordinamento della Chiesa, il quale interviene nelle relazioni socio-istituzionali mutandone pubblicamente gli assetti e le dinamiche. La sintesi tra teologia e diritto canonico è arricchente e non può essere messa in secondo piano, pur con una precisazione che riguarda l'imprescindibile valore giuridico del diritto. Argomentare anche teologicamente l'esistenza del diritto canonico non significa, infatti, fondarlo in una dimensione diversa da quella reale, quasi a voler teorizzare uno sviluppo metafisico delle strutture e delle funzioni del diritto normativamente articolato; pertanto anche i necessari richiami al diritto divino, al diritto naturale e a un più generale afflato pastorale, vanno ricompresi e argomentati negli ambiti e nei termini propri delle singole questioni, quando richiesto. Come ha recentemente scritto il teologo Piero Coda, «la figura trinitaria del Dio dei cristiani non incide soltanto sul singolo nella determinazione del suo vissuto interiore e religioso, ma dice qualcosa di decisivo sulla qualità della sua relazione con l'altro e con gli altri, nel farsi storia dell'esperienza umana entro lo scenario cosmico dell'universo e del suo destino»³². Questa affermazione è decisiva per comprendere la dinamica relazionale nell'orizzonte di uno sviluppo veritativo e che nel ragionamento giuridico è anche fondamento che guarda al pluralismo come a un fatto arricchente, ricomponendo la diversità nell'unità. Sviluppare questo percorso richiede uno sforzo per entrare nella pratica concreta delle strutture e delle funzioni del diritto, nelle sue norme e nelle sue decisioni, per porvi al centro la persona nella sua valenza ontologica, concretamente inserita nella realtà storica, ma capace di trascendere la dimensione reale e di andare oltre, per completarla con un arricchimento di senso, di verità.

³¹ Cfr. RIONDINO, *Giustizia riparativa e mediazione nel diritto penale canonico*, pp. 169-174.

³² P. CODA, *Dalla Trinità. L'avvento di Dio tra storia e profezia*, Città Nuova, Roma 2011, p. 5.

Per tutte queste caratteristiche, nell'ottica della comparazione tra ordinamenti, il diritto della Chiesa offre un contributo importante al superamento di una logica retributiva, considerando imprescindibili al ragionamento giuridico la tutela della persona nei suoi diritti e la valorizzazione delle sue qualità dialogico-relazionali. Questa attenzione si manifesta con evidenza anche in relazione all'applicazione di sanzioni. Pur nel riconoscimento della gravità di una condotta, infatti, la vigilanza per la salvaguardia della dignità della persona ha due importanti sviluppi, il primo di natura più marcatamente teorica, il secondo più pratico. Innanzitutto, rendere giustizia non significa unicamente rispondere al precetto o accontentarsi di punire il colpevole³³, ma evitare la storicizzazione del male come assoluto, non sovrapponendo nella stessa immagine il delinquente alle sue azioni negative. Storicizzare il male nella persona del reo equivale a escludere la possibilità di un percorso di bene, con la possibilità di valorizzare la capacità propria di ciascuno a superare il negativo attraverso una nuova disponibilità a scelte di vita diverse che possano coinvolgere la vittima e la comunità. Di conseguenza, l'ordinamento canonico può così essere un modello per gli ordinamenti degli Stati alle prese con la riforma dei sistemi sanzionatori penali, affinché in essi siano sempre più valorizzati percorsi di mediazione tra vittima e reo, nella ricerca di sanzioni che possano favorire la massima responsabilizzazione del reo e il più ampio soddisfacimento della vittima³⁴.

L'ambizione di fondo che è alla base del vivere collettivo, sia esso espresso in forma di comunità ecclesiale o civile, è quella di affermare la possibilità di una società inclusiva dalla quale nessuno resti escluso. È questa una via per rendere giustizia alla vittima, non semplice spettatrice di un procedimento sanzionatorio penale che ossequia la norma, e per rendere il reo capace, attraverso una personalizzazione della pena come progetto di bene³⁵, di inserirsi in un percorso di giustizia riparativa e che gli consenta di scendere dal piatto della bilancia di una giustizia bendata, ma che troppe volte nasconde, dietro la sua benda, gli occhi consumati dall'ingiustizia.

³³ PAPA FRANCESCO, *Lettera ai partecipanti al XIX Congresso Internazionale dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale e del III Congresso dell'Associazione Latinoamericana di Diritto Penale e Criminologia*, 30 maggio 2014, «L'Osservatore Romano», 8.6.2014, 154 (2014), 129, p. 8.

³⁴ Cfr. RIONDINO, *La 'mediazione' come decisione condivisa*, p. 630.

³⁵ Cfr. RIONDINO, *Giustizia riparativa e mediazione nel diritto penale canonico*, p. 157.